

Reg. (CE) 21 novembre 2012, n. 1151/2012 (ART. 13) [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#).

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

[\(1\)](#) Pubblicato nella G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 343.

[\(2\)](#) Il presente regolamento è entrato in vigore il 3 gennaio 2013.

[\(3\)](#) Per integrazione al presente regolamento, con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari, vedi il [Regolamento 18 dicembre 2013, n. 664/2014](#); per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», vedi il [Regolamento 11 marzo 2014, n. 665/2014](#); e, per modalità di applicazione, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, vedi il [Regolamento 13 giugno 2014, n. 668/2014](#).

Articolo 13 *Protezione*

1. I nomi registrati sono protetti contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare, indebolire o svigorire la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; [\(12\)](#)

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il

confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Se una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l'uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b).

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche.

3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro. A tal fine gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro. Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

4. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica anche:

a) ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione; e

b) ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.

Per i prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio, il gruppo o qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta. ⁽¹³⁾

(12) Lettera così sostituita dall'art. 2, par. 1, punto 8, lettera a), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE, a decorrere dal 7

dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE.

(13) Paragrafo aggiunto dall'art. 2, par. 1, punto 8, lettera b), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE.